

Oggetto: Assegno Unico Universale (AUU)

Il 23 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il **D.lgs 230/21** che, in attuazione della legge delega 46/2021 per il riordino delle misure a sostegno delle famiglie, istituisce e regola l'assegno unico universale (Auu) e ne definisce contorni e modalità operative.

La portata più innovativa del nuovo assegno unico è la sostituzione quasi integrale sia dei tanti bonus volti a favorire la genitorialità e contrastare il calo demografico (ad es. assegno di natalità), sia delle detrazioni fiscali per i figli a carico con età inferiore ai 21 anni (resteranno attive quelle per gli over 21) e degli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore (rimane ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli). Ad oggi, l'unico bonus che continua a rimanere in vigore risulta essere il *cd. bonus nido*. Detrazioni e assegni familiari per i figli di età inferiore ai 21 anni non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo 2022.

L'assegno unico universale, contrariamente all'originario assegno al nucleo familiare e alla detrazione per i figli a carico, è destinato a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei richiedenti (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito, per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età.

La domanda deve essere ripresentata anche da chi ha percepito l'Assegno Temporaneo, che continuerà a percepire fino a febbraio 2022, invece chi percepisce il Reddito di Cittadinanza riceverà l'assegno unico universale in automatico e non dovrà quindi presentare richiesta.



Si tratta di una misura che assume finalità previdenziali, mediante il riconoscimento di un importo esente da imposizione fiscale, determinato in base al valore dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

La nuova misura esplicherà i suoi effetti dal mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda sino a febbraio dell'anno successivo. Tale scelta operativa fa sì che per l'anno 2022 i soggetti interessati avranno due mesi di tempo (gennaio e febbraio) per ottenere l'ISEE aggiornato in corso di validità; ISEE che sarà utile poi a definire gli importi spettanti.

Dopo aver ottenuto l'attestazione ISEE, il richiedente potrà presentare a partire dal 1° gennaio 2022 ed entro il 28 febbraio 2022 l'istanza volta al riconoscimento dell'Assegno unico universale, attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione dall'INPS.

È comunque possibile fare domanda per l'assegno unico dal 1° gennaio 2022 pur non avendo ancora un ISEE 2022 in corso di validità. In tale ipotesi gli scenari che possono configurarsi sono tre, come di seguito dettagliati:

- se l'ISEE viene elaborato entro il mese di febbraio 2022, a partire dal mese di marzo 2022 gli importi erogati saranno calcolati automaticamente in base all'indicatore della situazione economica del nucleo: non è infatti necessario allegarlo alla domanda poiché sarà direttamente l'Inps a leggere i dati incrociando le banche dati.
- se l'ISEE 2022 viene invece presentato entro il mese di giugno 2022, l'eventuale conguaglio degli importi dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo 2022 avverrà nel mese di luglio 2022 in base al valore dell'ISEE presentato, mentre gli eventuali ISEE elaborati successivamente al 30 giugno avranno validità solo dalla mensilità in corso.
- se l'ISEE non viene elaborato entro giugno sarà erogata la quota minima dell'assegno unico (50 euro per ciascun figlio minore) prevista in caso di domanda priva dell'ISEE.



Per le domande presentate all' INPS a gennaio e febbraio 2022, l'assegno sarà corrisposto a partire da marzo 2022, con pagamenti effettuati dal giorno 15 al giorno 21 di ogni mese. Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 continueranno ad essere vigenti le precedenti disposizioni in materia di assegni al nucleo familiare (ANF), che continuerà, quindi, ad essere erogato limitatamente alle predette mensilità, ed anche le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno corrisposte con le precedenti regole.

Le istanze presentate entro il termine del 30 giugno danno diritto agli arretrati dal mese di marzo, mentre chi invia l'istanza dal 1° luglio non avrà più diritto agli assegni pregressi. Per le richieste presentate dal primo luglio in poi, pertanto, l'assegno verrà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e sarà determinato sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda.

Nel caso di nascite di figli in corso di fruizione dell'assegno, la modifica della composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita procedura telematica oppure tramite patronato entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Nonostante per i nuovi nati l'assegno unico, come detto, decorra dal settimo mese di gravidanza, la relativa domanda, al momento, va presentata dopo la nascita, una volta attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno, saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per quanto concerne gli importi spettanti, tutte le famiglie che si pongono al di sotto dei 15.000 euro di ISEE otterranno quelli massimi, e diminuiranno progressivamente al crescere dell'ISEE fino al tetto di 40.000 euro; importo oltre il quale è previsto un importo minimo garantito a tutti, pari a 50 euro per figlio minore. Dunque, nessuna famiglia sarà esclusa dalla fruizione del contributo universale.



Inoltre, chi sceglierà di non esibire l'ISEE non verrà escluso dalla fruizione del sostegno, percependo difatti, l'assegno unico nella sua misura minima di 50 euro mensili per figlio (misura che viene attribuita oltre i 40mila euro di Isee), maggiorati di 15 euro per i figli dal terzo in poi.

Nello specifico, l'importo dell'assegno unico è determinato come di seguito indicato:

- per ciascun figlio minorenni è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Per nuclei familiari con ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui, il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere il valore minimo di 50 euro;
- per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro), a patto che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale. Per nuclei familiari con ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui, il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere il valore minimo pari a 20 euro;
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 euro, per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui, a 15 euro mensili, per ISEE pari o superiore a 40.000 euro annui. Per ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui la maggiorazione dell'importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell'importo base pari a 15 euro;
- per ciascun figlio minorenni con disabilità è prevista una maggiorazione pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, pari a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e pari a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- per ciascun figlio disabile di età tra i 18 ed i 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 50 euro;



- per ciascun figlio disabile, a carico, di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili, per nuclei familiari con ISEE pari a 15.000 euro, che scende fino a 25 euro in corrispondenza di ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui l'ISEE sia superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui, il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere il valore minimo pari a 25 euro mensili;
- per le famiglie numerose (con quattro figli o più) è prevista un'ulteriore maggiorazione forfettaria da 100 euro al mese;
- per ciascun figlio minore, quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione pari a 30 euro mensili in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce fino ad annullarsi, in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Al momento, con l'espressione «reddito da lavoro» si intendono redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di impresa, in base ai vari articoli del Tuir che li prevedono e li disciplinano. Inoltre, bisogna attendere la circolare Inps che chiarirà se il diritto alla maggiorazione per entrambi i genitori titolari di reddito potrà essere riconosciuto automaticamente anche quando uno dei due genitori sia percettore della Naspi o quando uno dei genitori abbia P.IVA e l'altro sia dipendente.

Ai fini della fruizione dell'assegno unico, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia;



- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi

Limitatamente ai documenti richiesti per la presentazione della domanda, le informazioni richieste per presentare la stessa sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati altro genitore (ove presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all'utente all'atto di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni, a prescindere dalla convivenza con il figlio, tramite i seguenti canali: online sul sito internet dell'Inps, con accesso tramite Spid, Cie o Cns; telefonicamente, tramite il contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); presso gli istituti di patronato.

Al compimento del 18° anno, la domanda potrà essere inoltrata anche direttamente dai figli maggiorenni che potranno richiedere il bonus diretto della quota di assegno loro spettante, compresa tra i 25 e gli 85 euro al mese.

In caso di errori riscontrati nella compilazione della domanda il richiedente potrà compilare l'apposita sezione di «Rinuncia», avendo cura di indicare quale motivazione: «errore di compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». Tale modalità consentirà al soggetto richiedente di procedere alla compilazione di una nuova domanda corretta.

Relativamente al pagamento della prestazione, l'assegno viene corrisposto **direttamente dall'INPS** (in presenza di rapporto di lavoro non è più il datore di lavoro tenuto ad anticipare l'assegno) al genitore richiedente **ma è possibile fornire nel modello di domanda**, oltre ai dati di pagamento del richiedente, **anche quelli dell'altro genitore**, al fine del pagamento dell'assegno **in**



**misura ripartita.** Il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Per richiedere il pagamento “**in misura intera**” o “**ripartita**” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle **tre diverse opzioni** valorizzando la relativa casella.:

- a) opzione 1: “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente” (ad esempio nel caso di genitori separati/divorziati d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda). Questa ripartizione può successivamente essere modificata, sia dal richiedente stesso, sia dall’altro genitore. Quest’ultimo deve nel caso accedere con le proprie credenziali alla procedura (nella sezione “completa le domande presentate dall’altro genitore”) e indicare i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.). Nel caso di minore in affidamento esclusivo la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario (opzione 1);
- b) opzione 2: “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
- c) opzione 3: “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”. In questo caso l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti correnti;

Un caso meno frequente si presenta quando sia stato nominato un tutore o un soggetto affidatario, in tal circostanza l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. Il richiedente dovrà indicare in domanda che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poi che si tratta di “affido esclusivo”. In questo caso l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente. Questa opzione è disponibile dal 25 gennaio 2022.



L'erogazione dell'importo spettante avviene mediante accredito su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L'importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%) o, se viene scelta la ripartizione dell'importo al 50%, che siano indicati gli Iban di entrambi i genitori. Solo se il figlio è maggiorenne ma under 21, l'Iban deve essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne, se richiede lui in prima persona la prestazione (in questo caso, l'importo a lui erogato sarà limitato alla quota di assegno di sua competenza).

Il pagamento dell'assegno unico in contanti, invece, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Diversamente da quanto sopra esposto in merito alla presentazione della domanda e al pagamento della prestazione, per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza la presentazione dell'istanza non è necessaria e il sussidio viene corrisposto d'ufficio dall'INPS.

Pertanto, tenuto conto del fatto che la misura di sostegno viene corrisposta direttamente dall'INPS, il datore di lavoro diventerà soggetto sostanzialmente neutro nell'erogazione della prestazione in quanto sarà l'Istituto a pagare direttamente l'assegno. Si tratta di una notevole differenza rispetto a quanto previsto per l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dove nella generalità dei casi, fermo restando alcune eccezioni, è il datore di lavoro che eroga l'Assegno al lavoratore nel cedolino paga, portando poi in compensazione con la contribuzione le somme anticipate al lavoratore in nome e per conto dell'Istituto. Medesima considerazione è da effettuarsi per le detrazioni per i figli a carico.





Nessuna modifica subiranno le detrazioni per il coniuge a carico, per i figli over 21, per altri familiari a carico salvo le condizioni reddituali richieste e gli assegni al nucleo familiare per coniuge a carico.

Stante all'impianto sopra evidenziato pertanto, ipotizzando un lavoratore dipendente con coniuge e figli sia minorenni che maggiorenni a carico, quest'ultimo dovrà procedere come segue:

1. presentazione del modello per il riconoscimento delle detrazioni per il coniuge a carico;
2. presentazione della richiesta di assegni familiari per il coniuge;
3. presentazione del modello per il riconoscimento delle detrazioni per i figli a carico con età superiore a 21 anni;
4. presentazione della domanda dell'assegno unico per i figli minorenni e quelli maggiorenni fino a 21 anni;

Palermo, 25 gennaio 2022

*Avv. Dott. Angelo Pisciotta*

